Annunzi giudiziari

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione II

Atto di citazione per integrazione del contraddittorio Estratto

Il Presidente del Tribunale di Venezia, su parere favorevole del P.M., con provvedimento del 20/10/2010 ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio con cui Renata FERRARI, nata a Noventa di Piave il 12/12/1944, residente a Marano-Mirano (VE), Via del Cigno 6, C.F. FRR RNT 44T52 F963O, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Tessier, C.F. TSSGLC62R19L736K, e prof. Gianluca Sicchiero, C.F. SCCGLC62B10L736S, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gianluca Tessier in Venezia. San Marco 3906/a. CITA tutti coloro che hanno titolo per essere chiamati all'eredità di Luigi Ferrari, C.F. FRRLGU07B12F936H, nato in Noventa di Piave (VE) il 12/02/1907 e deceduto in Venezia il 27/01/2002, ed in particolar modo, pur non conosciuti ed identificati: genericamente gli eredi di Luciano Ferrari, figlio di Diego Ferrari, a sua volta figlio di Luigi Ferrari, Paola Ferrari, figlia di Diego Ferrari, a sua volta figlio di Luigi Ferrari, e tutti coloro che hanno titolo per succedere per rappresentazione a Diego Ferrari, C.F. FRRDGI32B09F963D, nato in Noventa di Piave (VE) il 09/02/1932, figlio di Luigi Ferrari; Alexander Ferrari, figlio di Juan Luis Ferrari, a sua volta figlio di Angelo Ferrari, a sua volta figlio di Luigi Ferrari ed a lui premorto, Angelo Ferrari, figlio di Juan Luis Ferrari, a sua volta figlio di Angelo Ferrari, a sua volta figlio di Luigi Ferrari ed a lui premorto, e tutti coloro che hanno titolo per succedere per rappresentazione a Juan Luis Ferrari, nato a Caracas (Venezuela) il 05/11/1957, figlio di Angelo Ferrari, C.F. FRRNGL30M11F963M, nato in Noventa di Piave (VE) il 11/08/1930, a sua volta figlio di Luigi Ferrari ed a lui premorto; nonchè coloro che comunque succedano per

rappresentazione ai rinunziatari e/o deceduti tutti chiamati di Ferrari C.F. alla successione Luigi, FRRLGU07B12F936H, nato in Noventa di Piave (VE) il 12/02/1907 e deceduto in Venezia il 27/01/2002, a comparire avanti al su intestato Tribunale di Venezia, Sezione Seconda, avanti al Giudice al quale sarà assegnata la trattazione della causa, in sostituzione del Giudice Dott.ssa Antonella Guerra, trasferita ad altro Ufficio, nella sede di Venezia S. Polo 119, all'udienza del giorno 04/03/2011, ad ore 11.00, invitandoli a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza su indicata, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., nonché la preclusione dell'eccezione di incompetenza di cui all'art. 38 c.p.c., per ivi sentir accogliere anche nei loro comparenti costituiti o in loro confronti, contumacia, le seguenti conclusioni:

contrariis rejectis, accolte le eccezioni formulate all'udienza del 12.1.2007, disposta l'integrazione del contraddittorio verso i soggetti che risultassero litisconsorti necessari, disponendo altresì la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. dei soggetti che risultassero minori di età al momento dell'ordine di integrazione del contraddittorio, tenuto conto dell'eventuale conflitto di interessi tra questi ed i genitori in ordine alla rilevanza della revoca della rinuncia dell'eredità di Luigi Ferrari trasmessa ai minori in virtù della precedente rinuncia;

in via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui i convenuti, nel costituirsi, contestino e/o disconoscano la perizia di stima degli immobili donati effettuata dall'arch. Claudio Malfitano, determinarsi mediante consulenza tecnica il valore dei beni donati in vita da Luigi Ferrari e comunque dell'usufrutto

donato nonché dei frutti prodotti, nonché delle porzioni disponibili e legittime includendo le donazioni sopra indicate al relictum e calcolando quindi quanto spetti all'attrice per reintegrare la sua quota di legittima;

nel merito: 1) accertarsi che la qualifica di erede di Ferrari Luigi spetta ai sigg.ri Ferrari Renata e Bedetti Armando; 2) accertarsi a quali ulteriori discendenti di Luigi Ferrari quale capostipite spetti la qualifica di erede, tenendo conto degli atti di rinuncia effettuati dai chiamati, della trasmissione del diritto di accettare ai loro discendenti, della revoca della rinuncia, della irrilevanza della revoca della rinuncia rispetto ai minori per i quali non fosse stato nominato un curatore per l'accettazione o la rinuncia dell'eredità di Luigi Ferrari ai medesimi trasmessa nonché di qualsiasi altro evento impeditivo od ostativo all'assunzione della qualifica di erede; 3) assegnarsi termine ex art. 481 c.c. ai soggetti chiamati all'eredità che non abbiano ancora accettato e ne abbiano diritto, perché dichiarino se accettano o rinunciano all'eredità, nominando un curatore speciale se siano minori; 4) determinarsi l'ammontare delle quote spettanti ad ogni erede, secondo le stirpi, a seguito della morte di Luigi Ferrari e ciò tenendo conto delle donazioni dirette od indirette effettuate da Luigi Ferrari in vita; 5) condannarsi gli eredi che abbiano ricevuto un importo superiore a quello dovuto per la successione di Luigi Ferrari, a restituire a Renata Ferrari in natura o in valore a seconda delle delle consulenze tecniche. risultanze l'importo medesima spettante; 6) condannarsi chiunque non erede abbia ricevuto donazioni da Luigi Ferrari a restituire i beni per quanto necessario a reintegrare la porzione di legittima dell'attrice; 7) emanarsi comunque qualsiasi provvedimento, risulti necessario per reintegrare la porzione di legittima spettante a Ferrari Renata; 8) condannarsi Ortensia e

Nelida Ferrari a rendere il conto per la gestione in vita dei beni di Luigi Ferrari; 9) condannarsi Ortensia e Nelida Ferrari, ove non rendano il conto oppure ove il conto non sia accettato, a restituire alla massa ereditaria tutte le somme, i beni ed i relativi frutti che non siano stati correttamente gestiti nell'interesse di Luigi Ferrari e ciò agli effetti della determinazione della legittima spettante a Renata Ferrari; 10) condannarsi inoltre i possessori dei beni di Luigi Ferrari che siano oggetto di riduzione, a rendere il conto della gestione dei beni medesimi; 11) condannarsi inoltre i possessori dei beni di Luigi Ferrari che siano oggetto di riduzione a restituire i frutti percepiti oltre interessi dal dì del percepimento o in subordine dalla domanda al saldo; 12) condannarsi chiunque non sia in grado di restituire i beni o i frutti al risarcimento dei danni per equivalente da calcolarsi al dì della sentenza oltre interessi dalla liquidazione al saldo; 13) se ed in quanto risulti che a seguito della riduzione delle disposizioni in vita o in morte di Luigi Ferrari qualsiasi bene rientri nella comunione ereditaria, disporsi lo scioglimento medesima con attribuzione a chi chieda le quote e pagamento da parte di questo ai coeredi dei conguagli dovuti; disporsi altrimenti la vendita all'asta dei beni stessi con attribuzione del ricavato agli eredi secondo le quote ad ognuno spettanti; 14) spese rifuse nei confronti di chi si opponga o nei confronti di chi risulti aver ricevuto più delle sue spettanze o dover comunque restituire o pagare somme a Ferrari Renata.

Venezia 16.11.2010

Avv. Gianluca Tessier